

COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO

- Provincia di Teramo -

**OGGETTO: CAUSA CIVILE TRA IL COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO E LA SIG.RA L.A. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TERAMO IN FUNZIONE DEL GIUDICE DI LAVORO - N.316/2021. RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO.-  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 65 del 04/11/2024**

**VERBALE N. 25/2024 DEL 04/11/2024 - PARERE DEL REVISORE DEI CONTI -**

Il sottoscritto Mauro Castelli, nominato Revisore dei Conti del Comune di Mosciano Sant'Angelo con delibera del Consiglio comunale n. 5 del 22.03.2024, ricevuta la proposta di deliberazione in oggetto.

Vista la proposta di deliberazione n. 65 del 04.11.2024 del Responsabile del Settore Finanziario avente ad oggetto:

**" CAUSA CIVILE TRA IL COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO E LA SIG.RA L.A.. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TERAMO IN FUNZIONE DEL GIUDICE DI LAVORO - N.316/2021. RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO.-"**

CONSIDERATO CHE

- la Sig.ra L.A., rappresentata e difesa dall' Avv. Di Giambattista Lorena, (C.F. DGMLRN70C49L103Y, ha proposto ricorso ex art.414 c.p.c. al Tribunale di Teramo in funzione del giudice di lavoro per accogliere le seguenti conclusioni:

*"ha adito in giudizio il Comune di Mosciano Sant'Angelo e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al fine di vedersi riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con l'Ente nel periodo compreso tra il 29/06/2001 e il 18/03/2011, sulla base di reiterati contratti di collaborazione coordinata e continuativa, da ritenersi nulli, con condanna del Comune al risarcimento del "danno comunitario" e diritto dell'istante alla regolarizzazione della posizione contributiva presso l'I.N.P.S. e, in riferimento ai contributi previdenziali prescritti, il diritto al risarcimento del danno per omissione contributiva mediante la costituzione di una rendita vitalizia ex artt. 2116 c.c. e 13, legge n. 1338 del 1962 o in subordine una condanna generica per la predetta omissione. "*

- il ricorso predetto, notificato a questo Ente dall'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Teramo, in data 17.03.2021 , è stato acquisito al prot. gen. del Comune in data 18.03.2021 prot. n. 5867;

- il Comune di Mosciano Sant'Angelo, ritenendo non fondata in fatto ed in diritto la domanda avanzata dai ricorrenti con il suddetto ricorso, si costituiva in giudizio nominando l'Avv. Pietro Referza con studio in Teramo al Corso Cerulli n.31 con delibera n. 29 del 26.03.2021;

- in data 29.05.2024 il Tribunale di Teramo con propria sentenza per la causa iscritta al nr. 316/2021 R.G., ricevuta da questo Ente in data 04.10.2024, accoglieva parzialmente la domanda avanzata dalla ricorrente e conseguentemente ha disposto:

- *accoglie parzialmente il ricorso proposto nei confronti del Comune di Mosciano Sant'Angelo e dichiara la natura di prestazione di lavoro subordinato dell'attività espletata da L. A. a favore dell'Ente dal 29.06.2001 al 28.06.2011 in forza dei contratti di collaborazione continuativa intercorsi tra le parti;*

- *condanna il Comune resistente a risarcire il danno subito da L. A. a causa dell'attività lavorativa prestata in forza di reiterati contratti di lavoro subordinato a termine ai sensi dell'art. 36, comma*

5, d.lgs. n. 165 del 2001 e della clausola 5 dell'Accordo quadro sui contratti a tempo determinato, attuato con la direttiva 1999/70/CE, nella misura di una indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;

- dichiara inammissibile la domanda con riferimento alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, legge n. 1338 del 1962;

- dichiara inammissibili le ulteriori domande promosse ai sensi dell'art 2126 cod. civ.

- condanna il Comune di Mosciano Sant'Angelo a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in € 259,00 per spese ed € 4.629,00 per compensi oltre spese generali pari al 15% dei predetti compensi difensivi, IVA e CAP,

- dichiara irripetibili le spese processuali sostenute dall'INPS.

- la sentenza comunicata all'Ente dal proprio legale è esecutiva;

- l'Amministrazione Comunale procederà alla liquidazione del debito fuori bilancio mediante utilizzo dei fondi previsti sul capitolo 1200 piano dei conti 1.03.01.02.999 bilancio corrente esercizio PAGAMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO DI PARTE CORRENTE, con riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di appello;

Vista la nota dell'Avv. Referza, difensore dell'Amministrazione comunale nel giudizio in oggetto, con prot.n.14716 del 20.06.2024;

Visto inoltre:

- l'art. 194 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ai sensi del quale gli enti locali riconoscono, con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- il parere favorevole del responsabile dei servizi finanziari.

## **IL REVISORE DEI CONTI**

dopo aver analizzato i relativi atti ritiene che i debiti descritti in narrativa siano riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 194 lettera a) del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto.

Raccomanda, come previsto dalla vigente normativa, di procedere all'invio degli atti alla Corte dei Conti e di rimettere copia della ricevuta dell'invio allo scrivente Revisore.

**Il Revisore Dei Conti**  
**Dott. Mauro Castelli**